

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1336 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2023****sulle misure correttive che il Belgio e il Lussemburgo devono adottare in relazione a taluni obiettivi prestazionali per il terzo periodo di riferimento, conformemente al regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2023) 3852]***(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), terzo comma,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quando segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.
- (2) Per far fronte all'impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione ⁽³⁾ sono stabilite misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento («RP3»), che derogano al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Su tali basi nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione ⁽⁴⁾ sono definiti gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3»).
- (3) Il Belgio, la Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno adottato congiuntamente a livello di blocco funzionale di spazio aereo dell'Europa centrale («FABEC») un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP3 («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni») che è stata presentato alla Commissione nell'ottobre 2021. A seguito di una valutazione, la Commissione ha concluso nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728 ⁽⁵⁾ che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo («zona tariffaria Belgio-Lussemburgo») contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.⁽²⁾ GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).